



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

ATTO DI CONCESSIONE D'USO TEMPORANEO DEGLI SPAZI

Il **Parco Archeologico di Pompei** – C.F. 90083400631, con sede in Via Plinio, 26 rappresentata *ope legis* dal Direttore Generale, dott. Gabriel Zuchtriegel (di seguito denominato “PAP” o “Concedente”),

e

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORRE ANNUNZIATA – C.F. 90027630632, con sede CORSO UMBERTO I (C/O TRIBUNALE) 80058 - TORRE ANNUNZIATA (NA), rappresentato dall' **avvocato Luisa Liguoro** nata a NAPOLI - 22/10/1970- C.F. LGRLSU70R62F839P

Visto

- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- l'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n 137;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 53 e segg. – “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- l'accordo nazionale tra Mibac e OO.SS. sottoscritto il 03 marzo 2010, Circ. 85/2010 e ss.mm.ii., concernente le attività eseguite nell'ambito di contratti e convenzioni per conto terzi;
- l'accordo locale del 29.05.2016 sottoscritto con le OO.SS e RSU per le attività eseguite nell'ambito di contratti e convenzioni per conto terzi;
- la Legge n. 205 del 27.12.2017;
- la circolare del Mibact- Direzione generale bilancio n.16 del 14.02.2018
- la circolare n. 36 del 09.04.2018 del Mibact - Direzione Generale Bilancio;
- le disposizioni normative e contrattuali vigenti;
- l'accordo locale sottoscritto il 22 marzo 2021 con le OO.SS. e RSU per le attività eseguite nell'ambito di contratti e convenzioni per conto terzi,
- l'accordo di contrattazione tra il Parco Archeologico e le OO.SS. e la RSU intervenuto in data 16 giugno 2022 alle ore 16.45 per definire le prestazioni del personale in relazione agli eventi di cui alla presente concessione;

Premesso che

- con istanza **prot.n. 4305 del 27/04/ 2022** il Consiglio dell'Ordine degli avvocati ha richiesto la concessione in uso temporaneo e non esclusivo dell'Auditorium, per il giorno 25.06.2022, dalle ore 9.00 alle ore 14.00, per poter effettuare **un convegno dal titolo “La famiglia tra diritto e letteratura” e presentazione del libro “Romanzo familiare” di Adelaide Amendola**
- nell'intercorsa corrispondenza con il funzionario, dott.ssa Maria Antonella Brunetto, è emerso che il n. di persone previste per l'evento è di 90.

Considerato che



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

- la valorizzazione dei beni culturali, la promozione e l'organizzazione delle attività culturali costituiscono compito primario dei diversi livelli istituzionali della Repubblica, come sancisce la Costituzione, attraverso la continua ricerca di forme, strumenti e modalità di leale ed efficace collaborazione istituzionale;
- è necessario il perseguimento di azioni per incrementare la qualità della fruizione, oltre che per favorire l'accesso ai consumi culturali di un pubblico sempre più vasto e variegato, sia per quanto attiene ai musei, alle aree archeologiche ed alle mostre, che agli eventi;
- che tra i fini istituzionali del Parco Archeologico vi è la valorizzazione dei beni culturali, la promozione e l'organizzazione delle attività culturali;
- che uno dei principali effetti della valorizzazione dei beni culturali consiste proprio nella promozione del patrimonio attraverso eventi, convegni, mostre, esposizioni, e rassegne culturali volte ad avvicinare il grande pubblico alla scoperta del patrimonio culturale;
- è opportuno per il Parco favorire iniziative di raccordo e di interlocuzione fra le Parti per il coordinamento e l'integrazione delle reciproche azioni volte ad implementare la valorizzazione e fruizione dell'offerta culturale;
- il convegno e la presentazione del predetto volume rappresenta un'occasione di valorizzazione culturale del Sito Archeologico di Pompei e fornisce un valido contributo alla più ampia diffusione di testimonianze legate a differenti aspetti del panorama culturale italiano;
- sussiste la compatibilità dell'uso con il decoro del Sito;

Tutto quanto visto, premesso e considerato si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Oggetto della concessione

Con la presente concessione il Concedente affida in uso temporaneo e non esclusivo al Concessionario l'Auditorium di Pompei, per il convegno e la contestuale presentazione del volume "La famiglia tra diritto e letteratura" il giorno 25.06.2022 dalle ore 9.00 alle ore 14.00. Il Concessionario, con la sottoscrizione della presente, dichiara di aver preso visione dei luoghi oggetto di concessione e di averli trovati idonei all'uso cui sono destinati per la finalità ad essa connessa, esonerando il PAP da qualsivoglia responsabilità, anche per i vizi occulti, originari o sopravvenuti del bene concesso in uso.

Art. 2

Descrizione degli spazi concessi in uso

Lo spazio concesso in uso è l'Auditorium di Pompei.

Art. 3

Durata della concessione

La concessione è relativa ad un uso temporaneo e non esclusivo, per la giornata del 25.06.2022 dalle ore 9.00 alle ore 14.00. Il termine ultimo di esecuzione del contratto coincide con il verbale di riconsegna degli spazi ad opera del concessionario. La



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

mancata redazione del verbale non esime l'Associazione dal lasciare lo spazio nella sua configurazione originaria.

Art. 4

Criteri di utilizzazione degli spazi

Con la concessione d'uso degli spazi, il Concessionario assume la custodia degli stessi e risponde, a tutti gli effetti di legge, delle attività e delle destinazioni degli stessi, tenendo nel contempo esente il Concedente dalle spese connesse all'utilizzo degli spazi e manlevandolo da qualsivoglia responsabilità per danni subiti o causati dai soggetti presenti alla presentazione del volume.

Il concessionario si obbliga, inoltre, a garantire che gli spazi siano tenuti in perfetto stato, adottando ogni necessaria misura e cautela al fine di preservarne l'integrità, l'igiene e la sanità e, conseguentemente, ad attenersi alle norme di legge vigenti in materia. È fatto assoluto divieto per il concessionario e suoi aventi causa di rimuovere qualsiasi struttura di protezione, ovvero segnaletica relativa all'area archeologica senza la preventiva autorizzazione.

Gli spazi oggetto della presente concessione si intendono aperti al pubblico e, pertanto, tutti gli utenti del Parco potranno accedere liberamente all'Auditorium.

Art. 5

Obblighi del Concessionario

Nell'attività d'uso degli spazi il Concessionario dovrà:

- garantire il buon uso degli spazi concessi;
- adempiere alle obbligazioni relative alle prestazioni svolte dal personale del MIC in servizio presso il Parco Archeologico in occasione dell'evento per il periodo eccedente le ore ordinarie di apertura e chiusura del Parco, finalizzate a garantire la tutela del patrimonio culturale e la sicurezza dei luoghi e degli utenti in occasione di manifestazioni ed eventi nei siti di competenza del Ministero della Cultura;
- restituire, al termine della manifestazione, gli spazi concessi in uso temporaneo, integri, in modo decoroso e liberi da persone e cose, e comunque nello stato originario in cui è avvenuta la consegna, avendo cura in particolare di rimuovere e smaltire a propria cura e spese tutti i rifiuti liquidi e solidi prodotti e secondo le regole e le norme in materia;
- assolvere a tutti gli adempimenti connessi alle licenze, autorizzazioni, permessi e certificati previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento di eventi e/o spettacoli simili;
- attenersi al controllo ed alle prescrizioni impartite dal PAP relativamente all'esecuzione del presente atto;
- trasmettere il nominativo, dei componenti dell'organizzazione e di eventuale personale esterno, dotati di apposito cartellino di riconoscimento, avranno accesso agli scavi di Pompei con preventiva autorizzazione, comunicando tempestivamente ogni eventuale modifica e/o integrazione. Il ruolo di



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

committente nei confronti del suddetto personale viene assunto esclusivamente dal concessionario, con esclusione di ogni responsabilità a carico del Parco anche relativamente al pagamento dei corrispettivi professionali e/o qualsivoglia pretesa;

- comunicare tempestivamente al PAP, e comunque non oltre le ore 17.00 del giorno previsto per l'evento, l'eventuale annullamento dello stesso che potrà avvenire solo per motivi gravi ed imprevisti (avverse condizioni atmosferiche, e/o altri gravi imprevisti motivi), specificandone i motivi. La comunicazione oltre l'orario sopra previsto comporterà, per il concessionario, comunque il pagamento connesso agli oneri di vigilanza del Personale del Parco impegnato per quell'evento;
- a pagare i corrispettivi di cui al successivo art.7;
- osservare tutte le prescrizioni normative in essere relative alle misure di sicurezza messe in campo per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID 19 e rispettare i protocolli previsti dall'amministrazione

Art. 6

Corrispettivo per la concessione

Considerata la natura dell'evento, volta a valorizzare elementi specifici del PAP.

Considerata, altresì, l'apertura al pubblico dell'auditorium in occasione dell'evento stesso e quindi, la possibilità per gli utenti di visitare lo stesso senza alcuna limitazione.

Tanto considerato e visto, il Consiglio dell'ordine degli avvocati del Foro di Torre Annunziata è esente dal versamento del canone di concessione d'uso.

Il concessionario si obbliga, in ogni caso, a corrispondere gli importi relativi ai compensi del personale del MIC/Parco Archeologico impegnato in occasione degli eventi, il cui importo complessivo lordo è pari ad € **1.072,00** salvo eventuale conguaglio, che sarà comunicato al concessionario, per eventuali differenze, sia in eccesso che in difetto, tra le somme versate dal concessionario e le prestazioni effettivamente erogate.

Per quanto attiene ai suddetti costi, ai sensi della normativa e della contrattazione vigente e richiamata in premessa, il Concessionario si impegna a versare le somme destinate alle retribuzioni del personale MIC/Parco Archeologico impegnato a vario titolo negli eventi suddetti (per le ore dell'evento e per tutte le fasi di montaggio e smontaggio) prima dell'inizio delle prestazioni stesse, ai sensi del comma 315 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'entrata del bilancio dello Stato all'interno del capitolo 2584 "Entrate di pertinenza del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo" e riassegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del IBAN: IT 42A 01000 03245 425 0 29 2584 21, indicando sulla relativa quietanza di versamento la denominazione completa dell'istituto presso il quale si svolgono gli eventi ("Parco Archeologico di Pompei") ed il periodo di durata degli stessi.

Le suddette somme saranno assegnate ai soggetti interessati "secondo i criteri stabiliti mediante contrattazione collettiva integrativa".

Art.7

Conservazione degli spazi e delle attrezzature

Al termine dell'evento, un funzionario del PAP provvederà ad accertare lo stato di conservazione degli spazi concessi in uso, al fine di poter tempestivamente contestare al Concessionario eventuali danni arrecati e/o il mancato rispetto delle clausole e prescrizioni.

Il mancato accertamento non esime il concessionario dal lasciare lo spazio libero da cose o persone.

Art. 8

Revoca/recesso

Per gravi motivi e sopravvenute esigenze di tutela e/o di pubblico interesse, il Concedente potrà revocare la presente concessione e/o recedere dalla presente richiedendo l'immediata restituzione del bene concesso in uso;

In tal caso il concessionario non potrà avanzare alcuna pretesa o richiesta risarcitoria nei confronti del PAP, il quale resta esonerato da qualsivoglia responsabilità.

La concessione può essere revocata o sospesa, altresì, qualora il Concessionario ponga in essere atti che costituiscono direttamente o indirettamente grave violazione di leggi o regolamenti, inosservanza di prescrizioni del Concedente, ovvero contravvenga agli obblighi contenuti nella presente concessione;

L'accertata violazione di una sola delle clausole poste a base della presente convenzione, avente ad oggetto la concessione d'uso, ne determinerà automaticamente la risoluzione immediata ex art.1456 c.c.

Il concedente potrà disporre ispezioni, durante il corso degli eventi ed in ogni momento senza alcun preavviso, al fine di verificare la puntuale osservanza a di quanto pattuito e concordato con il presente atto.

Art. 9

Riprese Video

Il Concessionario assicurerà che eventuali riprese video e/o audio dell'evento verranno effettuate esclusivamente allo scopo di documentazione e archivio della società e dell'artista, ovvero alla diffusione via internet e alle trasmissioni radiotelevisive per servizi giornalistici e per attività promozionali, nel rispetto del diritto di cronaca e per il tempo necessario per l'acquisizione delle immagini video o audio a tal fine effettuate.

Eventuali riprese video che esulano dalle finalità suddette, andranno espressamente autorizzate e regolamentate previo pagamento dei relativi diritti e royalties ove previsti.

Art.10

Cessione della concessione

È fatto espresso divieto al concessionario di trasferire in capo a terzi i diritti contemplati nella presente concessione. La concessione è incedibile e non trasferibile, viene rilasciata in via non esclusiva.

Art.11

Penalità

Nel caso di annullamento della manifestazione da parte del concessionario, il

concedente si riserva il diritto ad ottenere il risarcimento di ogni eventuale danno o conseguenza negativa che dovesse derivare a sé stesso, ai suoi aventi causa o a terzi in genere, in conseguenza del predetto inadempimento;

Nel caso di mancato ritiro di attrezzature, arredi e altro materiale utilizzato per la manifestazione nei tempi previsti il Concedente pagherà una penale che sarà commisurata al corrispondente costo sostenuto dal Concedente oltre al maggior danno laddove accertati dal RdP.

Art. 12

Trattamento dei dati personali

I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del presente atto e trattati – nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità – dalle Parti e da persone all'uopo nominate responsabili e incaricate del trattamento.

Art. 13

Riservatezza

Tutte le informazioni, i dati, le notizie e i documenti che il Parco Archeologico metterà a disposizione del Concessionario nell'ambito del presente contratto, dovranno essere considerati rigorosamente riservati e non potranno essere portati a conoscenza di terzi.

Art. 14

Foro competente

Per qualsiasi controversia relativa all'esecuzione del presente atto concessorio, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale è competente il Foro di Napoli. Per quanto non previsto nel presente atto o non disciplinato dalla legge o dalle relative norme di attuazione si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 131/86 a cura e spese della parte richiedente.

L'imposta di bollo è a carico del concessionario.

Letto, confermato e sottoscritto

Pompei li,

Il Concedente

Parco Archeologico di Pompei

Il Direttore Generale

Gabriel Zuchtriegel



Il Concessionario

Consiglio Ordine degli Avvocati

Presidente

Avv. Luisa Liguoro